

O S C U R A T A

17063/12

gli atti del procedimento,
e nonchè art. 52
d.lgs. 123/2009, quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



TRIBUNALE DI CASSAZIONE
IN TUTTO GIUDIZIO DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente - Ud. 09/07/2012

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI

- Consigliere - PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29745-2011 proposto da:

T.D.I.

(c.f.

(OMISSIS)

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 142, presso l'avvocato ERRERA ANDREA, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LOBUONO TAJANI ROBERTO LUCA, giusta procura a margine
del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

B.S.

(c.f.

(OMISSIS)

B.F.

(c.f.

(OMISSIS)

nella loro qualità

Oggetto

Deliberazione
di remissione ecclesiastica
R.G.N. 29745/2011

Cron.

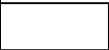
17063

Rep.

2012

1165

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la responsabilità
agli atti del procedimento
e nonchè art. 52
d.lgs. 123/2009, quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

 elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCIANI LUIGI 42, presso
l'avvocato GIANLUCA BENEDETTI, che li rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

 **B.C.**

- intimato -

avverso la sentenza n. 2727/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 15/06/2011;

preliminarmente l'Avv. BENEDETTI deposita n.2 elenchi
ex art. 372 c.p.c. e n.1 notifica a mezzo PEC;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ERRERA A. che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato BENEDETTI G.
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 2.4.2010, B.C.
 conveniva in giudizio T.D.I. per
sentir dichiarare efficace nel nostro ordinamento la
sentenza ecclesiastica con cui era stato dichiarato
nullo il matrimonio contratto tra le parti.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la
convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.

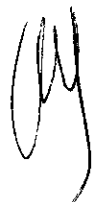
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 18/5-
15/6/2011, dichiarava l'efficacia, nel nostro
ordinamento, della sentenza ecclesiastica. Ricorre
per cassazione la convenuta.

Resistono, con controricorso, B.S. e
F. eredi di B.C. nelle more
deceduto.

La ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che i resistenti si dichiaravano, nel
controricorso, eredi di B.C. e,
successivamente, hanno depositato documentazione al
riguardo.



Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 l. n. 121 del 1985, art. 65 l. n. 218 del 1995, 111 Cost. in relazione a gravi violazioni del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, nell'ambito del procedimento canonico.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Chiarisce correttamente la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, sulla base delle argomentazioni contenute nella pronuncia ecclesiastica, che non vi fu violazione alcuna del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa. La decisione del giudice rotale di far svolgere una nuova perizia, dopo la chiusura dell'istruttoria e lo scambio degli scritti difensivi, che trova precisa rispondenza nel nostro ordinamento processuale, non comportava certo violazione dei diritti difensivi delle parti.



Quanto all'asserita mancata possibilità di nomina di periti di parte, per l'odierna ricorrente, emerge - secondo la sentenza impugnata - che il giudice ecclesiastico, di fronte all'istanza di designazione, rispose "utatur jure suo" (si avvalga del suo diritto) "sed nihil patronus conventae ad rem fecit" (nulla fece il patrono della convenuta), significando che la

mancata nomina dei periti di parte era riconducibile ad un'incompletezza della richiesta avanzata dalla parte stessa (è possibile - aggiunge la sentenza impugnata - che l'istanza non contenesse i nomi dei periti da designare ovvero vi fossero altre ragioni non chiarite e dimostrate dalla convenuta). E' significativo che neppure nella memoria per l'udienza la ricorrente chiarisca se i nominativi erano stati da essa indicati o se vi era comunque qualche incompletezza nell'istanza.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 64 e 65 l. n. 218 del 1995, per contrarietà all'ordine pubblico italiano in ordine all'asserita incapacità del B. di assumere gli oneri del matrimonio.

Anche questo motivo va rigettato, in quanto infondato.

Correttamente il giudice a quo precisa che non è possibile effettuare un sindacato di merito, come vorrebbe in sostanza la ricorrente, sulle conclusioni cui è pervenuto il giudice ecclesiastico: il vizio di incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio è stato riconosciuto nella sentenza ecclesiastica di primo e secondo grado.



Precisa la sentenza impugnata, con valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede, che non vi è alcuna incertezza al riguardo da parte del giudice ecclesiastico sull'esistenza del vizio (alcune espressioni formali apparentemente dubitative "sembra", "potrebbe essere" sono mere clausole di stile), sulla base di un'approfondita istruttoria testimoniale e peritale.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'artt. 8 l. n. 121 del 1985; 64 l. n. 218 del 1995; 29 Cost., ~~per cui~~ ^{affermando che} il lungo tempo trascorso in convivenza matrimoniale, nonostante l'invalidità del vincolo coniugale, sarebbe di ostacolo alla delibazione.

Il motivo va dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.

Si richiama la sentenza di questa Corte n. 1343 del 2011, ^(del resto contrastata da altre successive sentenze: Cass. n. 5526/2012) e tuttavia nulla argomenta la ricorrente sull'eventuale applicabilità del principio di contrarietà all'ordine pubblico del lungo tempo trascorso, in convivenza matrimoniale, con riferimento all'ipotesi di incapacità di sostenere gli oneri del

matrimonio (la predetta sentenza si riferiva alla diversa ipotesi di esclusione del bonum prolis).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

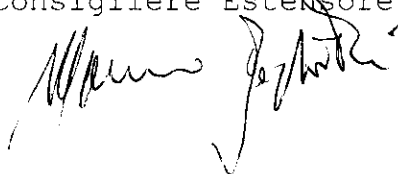
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.500,00 per onorari ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

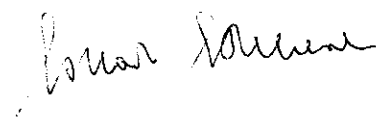
A norma dell'art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti.

Roma, 9 luglio 2012

Il Consigliere Estensore

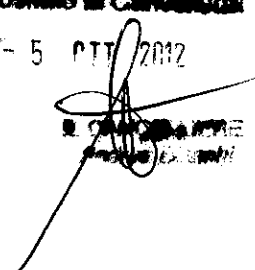


Il Presidente



Depositate in Cancelleria

5 OTT 2012



IL CAPODIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE